



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

DECRETO DEL DIRIGENTE

G057_2022 – Affidamento ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020 a favore della società Agriconsulting s.p.a. del contratto di servizio per le esigenze connesse alla gestione della partecipazione dell’Ateneo di Firenze nell’Azienda Agricola Montepaldi. Importo complessivo stimato € 133.000,00 + IVA. Costi della sicurezza stimati in € 0,00. CIG: 9383104E5C.

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTA la programmazione biennale ex art. 21 d.lgs. 50/2016;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21/12/2021 che prevede, a carico della Stazione appaltante, il pagamento di un contributo a favore dell’ANAC in relazione alle procedure di gara di importo superiore a Euro 40.000,00;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti;

DATO ATTO che l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti



debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;

VERIFICATO il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 29/04/2022 avente a oggetto, tra le altre, la sottoscrizione di un contratto di servizio con Agriconsulting S.p.A. , autorizzando a tal fine, ai sensi dell'art. 2390 del codice civile ed in deroga all'art. 22 dello statuto della Società l'attività in concorrenza per conto proprio o di terzi e/o la qualità di socio illimitatamente responsabile e/o la carica di amministratore/direttore generale eventualmente ricoperta in società concorrenti dal predetto Dott. Niccolò di Paola, considerate le ragioni che motivano il ricorso ad un operatore specializzato quale Agriconsulting S.p.A., dando mandato alla Rettrice e al Direttore Generale di assumere le determinazioni necessarie di avviare il percorso per l'individuazione di un partner che assuma la conduzione dell'azienda Agricola Montepaldi;

VISTA l'offerta presentata dalla società AGRICONSULTING con sede legale in Roma via Vitorchiano n. 123 P.I. 00995861002 assunta al protocollo Unifi 173348/2022 del 17/08/2022 (all. 1);

VISTA la relazione del Direttore Generale prot. 173384 del 17/08/2022 di accettabilità e congruità della suddetta offerta, in ordine alla identificazione della attività da espletare, alla tempistica proposta e alla quantificazione dell'impegno temporale nonché della quotazione del prezzo per giornata/uomo nei diversi profili professionali individuati;

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio privo di interferenze per cui non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

VISTO che la spesa per il corrispettivo del servizio nonché quella relativa al pagamento del Contributo di Gara Anac è garantita dai seguenti fondi: Progetto 13DIPI50000;

DATO ATTO che RUP ai sensi art. 31 d.lgs. 50/2016 è il sottoscritto dott. Massimo Benedetti;

ATTESTATA la regolare istruttoria in ordine agli adempimenti SIMOG;



DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 120/2020 non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO opportuno, alla luce delle specifiche caratteristiche del servizio in oggetto e della sua destinazione non ammettere il subappalto, ai sensi del co. 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ex art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, alle condizioni previste in offerta (all. 2) e nel documento denominato "Patto di integrità";

PRESO ATTO della qualificazione professionale della affidanda società come emerge in atti, e valutata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020 l'esigenza che *"siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento"*;

DATO ATTO che le verifiche in ordine al possesso in capo all'individuato operatore economico dei requisiti generali di capacità a contrarre ex art. 80 d.lgs. 50/2016 sono in corso di istruttoria;

DANDO ATTO che alla luce dell'art. 8 co. 1 lett. a) della L. n. 120/2020, la Stazione appaltante si riserva l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

ciò premesso

DECRETA

- a) di affidare ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020 il contratto di servizio per le esigenze connesse alla gestione della partecipazione dell'Ateneo di Firenze nell'Azienda Agricola Montepaldi per un importo complessivo stimato di € 133.000 + IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- b) la spesa per l'acquisto della fornitura che la spesa per l'acquisto della fornitura nonché quella relativa al pagamento del Contributo di Gara Anac è garantita dai seguenti fondi: Progetto 13DIPI50000;
- c) di dare atto che il contratto d'appalto si intende stipulato mediante scrittura privata, ai sensi del co. 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;



- d) che alla luce dell'art. 8 co. 1 lett. a) della L. n. 120/2020, la Stazione appaltante si riserva l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
- e) di disporre che il pagamento dell'appalto venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del responsabile;
- f) di condizionare espressamente, pena risoluzione ipso iure, il presente atto all'esito positivo delle espletande verifiche di legge;
- g) di procedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e della vigente normativa, alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente" sezione Bandi di Gara; sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento, si attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità.

v.to di regolarità contabile

l'Ufficio Finanziario

dott. Francesco Oriolo

Il Dirigente

dott. Massimo Benedetti

ALLEGATI:

1. offerta AGRICONSULTING
2. relazione di accettabilità dell'offerta